

ART. 1 - OGGETTO

Fenix Energia S.r.l. con sede amministrativa in Faenza, via Granarolo 175/4 si impegna a somministrare l'energia elettrica e/o il gas naturale necessaria/o a soddisfare il fabbisogno del/i Punto/i di Prelievo/i appartenente/i al Cliente che si impegna a ritirarla. Fenix Energia S.r.l. e il Cliente saranno di seguito denominati rispettivamente "Fornitore" e "Cliente", oppure saranno definiti ciascuno disgiuntamente dall'altro "La Parte", oppure insieme "Le parti".

ART. 2 – INIZIO SOMMINISTRAZIONE

2.1 La somministrazione di energia/gas avrà inizio a partire dal primo mese utile, tenuto conto della data di efficacia del recesso dal precedente fornitore e l'accettazione di avvio della somministrazione da parte del distributore locale. Il Cliente dovrà presentare al Fornitore entro i termini previsti dalla normativa/regolamento l'accettazione della "Proposta di fornitura", di cui le presenti "Condizioni Generali di Fornitura" e gli altri allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del rapporto di somministrazione.

2.2 Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in proprio nome e per proprio conto ad inoltrare a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, la comunicazione di recesso al precedente fornitore ai sensi della Delibera 144/07. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

In alternativa a quanto previsto al precedente paragrafo, il Cliente, già somministrato in regime di libero mercato dell'energia elettrica e/o gas naturale, al fine di consentire al Fornitore l'inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, escluso il caso in cui sia attualmente fornito dal Fornitore stesso, dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di somministrazione e che pertanto è libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore, relativamente alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Entro i termini di presentazione della richiesta di attivazione del servizio di trasporto, il Cliente fornirà al Fornitore copia della suddetta lettera di risoluzione.

2.3 Il Fornitore si riserva comunque di eseguire ogni tipo di valutazione sul Cliente anche attraverso l'analisi preventiva di informazioni, dati e tenendo conto di eventuali segnalazioni di protesti o altre situazioni pregiudizievoli, nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla decisione di addvenire o meno alla effettiva esecuzione del Contratto.

Successivamente alla conclusione del Contratto, il Fornitore potrà non dare esecuzione allo stesso:

- se il cliente si trova in condizione di morosità rispetto ai precedenti fornitori, nonostante la prestata garanzia di regolarità nei pagamenti, il Fornitore addebiterà in fattura al Cliente i costi che derivano da tale condizione;
- l'esecuzione del Contratto potrà essere sottoposta alla condizione risolutiva per sospensione o disattivazione per morosità del/i POD o PdR oggetto di richiesta di switching o per morosità precedenti verso altri Fornitori o il Fornitore stesso;
- l'esecuzione del contratto resta subordinata al collegamento del/i POD o PdR indicati alle reti di distribuzione locale, all'attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento nel caso di fornitura di energia elettrica e all'attivazione del servizio di distribuzione nel caso di fornitura di gas.

Se il Fornitore non darà esecuzione al contratto per uno o più dei predetti casi, il medesimo si intenderà risolto ed il Fornitore provvederà a darne comunicazione scritta o telefonica al Cliente, nella modalità che riterrà più efficace.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA

3.1 La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ha durata pari a quella indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche inviato dal Cliente.

3.2 Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura per ciascun Punto di Prelievo del Cliente non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia e/o di distribuzione del gas presso i medesimi Punti di Prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che verrà comunicata tempestivamente dal Fornitore al Cliente.

Fenix S.r.l.

Sede operativa: Via Granarolo 175/4 – 48018 Faenza

C.F. e P.IVA e N. ° r.e.a. RA 02531710396

Sito: www.fenixenergia.it - E.mail : amministrazione@fenixenergia.it

Tel: 0546/22024 – Fax: 0546/694339

ART. 4 - CONDIZIONI DI FORNITURA**4.1 Oggetto delle condizioni:**

Le Condizioni di fornitura definiscono le modalità tecniche ed i termini in base ai quali il Fornitore somministra l'energia elettrica e/o il gas naturale.

4.2 Comunicazioni consumi e *potenze prelevate (*solo per energia elettrica):

Nel caso in cui i punti di prelievo del Cliente non fossero stati somministrati dal Fornitore nei precedenti 12 (dodici) mesi, entro il giorno 15 (quindici) del secondo mese antecedente l'inizio della somministrazione, il Cliente dovrà inviare al Fornitore la fattura relativa all'ultimo mese di fornitura con il precedente fornitore. Qualora il Cliente, nei precedenti 12 (dodici) mesi, fosse già stato somministrato dal Fornitore quest'ultimo assumerà come validi i dati consuntivi di consumo e *potenza prelevati e fatturati nello stesso periodo nel corso dell'anno precedente.

4.3 Modalità della somministrazione

L'energia elettrica e/o gas naturale viene somministrata/o dal Fornitore utilizzando la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locali secondo le caratteristiche dei Punti di Prelievo del Cliente.

L'energia elettrica e/o il gas naturale somministrato/o, è immessa/o nella rete nazionale dai fornitori del Fornitore, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 11 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore locale, gestore della rete a cui il/i Punto/i del Cliente risulta/no collegato/i. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura nonché tutti costi derivanti dalle richieste inerenti la gestione del punto.

Fatti salvi gli obblighi di allacciamento delle società di trasporto "Terna" e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici e/o gas naturale, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione della somministrazione.

La fornitura ai punti di prelievo del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal rapporto di somministrazione, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

4.4 Responsabilità:

Per quanto espressamente previsto al precedente punto 4.3, il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia somministrata e/o gas naturale, essendo lo stesso Fornitore, persona giuridica che acquista e vende energia e/o gas naturale senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

4.5 Complessi di misura:

I volumi di gas naturale somministrato sono espressi in Standard metro cubo, "Sm³", alle seguenti condizioni standard: temperatura di 288,15 K= 15° C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

Nel caso in cui presso uno o più punti del Cliente sia presente un correttore elettronico della misura del gas, i valori di misura da considerare ai fini della determinazione dei volumi di gas somministrato sono coincidenti con i dati del correttore elettronico.

La misura del valore energetico del gas naturale messo a disposizione del Cliente sarà effettuata con riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato dal Trasportatore nei punti di consegna/fornitura campione, significativi delle prese che compongono ciascun punto di fornitura ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas. Le Parti

concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.

Il Fornitore, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore Locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente.

Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dal Fornitore, o da Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del rapporto di somministrazione. Il Cliente sarà tenuto altresì a comunicare al Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare allo stesso, copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore Locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al Cliente.

4.6 Assicurazione clienti finalicivili

Ai sensi della Delibera AEEG n. AR/Gas 79/10 (Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto sino al 31 dicembre 2013), il Comitato italiano gas (CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i Clienti finali civili che utilizzano gas, una copertura assicurativa contro gli infortuni, gli incidenti e la responsabilità civile, derivanti dall'uso di gas loro fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto a valle del punto di fornitura del gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (a) i clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore ai 200.000 mc alle condizioni standard per utilizzi industriali; (b) i clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 mc alle condizioni standard per usi ospedalieri; (c) i consumatori di gas naturale per autotrazione. Per ulteriori dettagli controllare lo Sportello per il consumatore di energia, istituito presso l'AEEG, al numero verde 800.166.654 o seguire le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it o www.cig.it.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

5.1. Prezzi della somministrazione:

Per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai propri punti di prelievo, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore entro il 20 di ogni mese la tariffa come indicata nelle Condizioni Tecniche economiche e riportata mensilmente su apposita fatturazione.

I Prezzi:

- dell'energia elettrica includono gli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti DCT, di importazione (cosiddetta "capacità di trasporto") e di diritti CIP6 (cosiddetta "capacità produttiva") pertanto, il Cliente rinuncia, per l'intera durata del rapporto di somministrazione, a concorrere in proprio a tutte le assegnazioni e si impegna comunque, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al Fornitore tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirgli di partecipare alle stesse. Inoltre i Prezzi includono gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE) e gli oneri derivanti dall'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi).

- del gas naturale previsti nelle Condizioni Tecnico Economiche verranno adeguati mensilmente al valore del PCS mensile espresso in kJ/Sm³ ovvero in MJ/Sm³, come misurato dal Trasportatore. Il valore dei PCS sarà indicato in fattura mensilmente.

5.2. Il Fornitore, qualora il Cliente non rispetti gli impegni di cui al punto 5.1, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto di somministrazione, limitatamente ai punti di prelievo resi inadempienti, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al Cliente.

5.3. Nella somministrazione di energia il Fornitore si farà carico dei corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla deliberazione dell'AEEG n. 05/04 e successive modifiche ed integrazioni, e dei corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento disciplinati dalle deliberazioni dell'AEEG n. 168/03 e n. 48/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella somministrazione di Gas naturale sono a carico del Cliente i costi di distribuzione e trasporto derivanti dall'uso delle reti, nonché tutti gli oneri anche fiscali, componenti per assicurazioni, corrispettivi, maggiorazioni, componenti tariffarie, penali, stabiliti dal contratto, dalla legge o dalle autorità, purché espressamente posti a carico del Cliente stesso.

ART. 6 - TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA e/o DEL GAS

Il Fornitore e/o altra/e società incaricate dallo stesso, per i punti di prelievo, provvederà/provederanno a stipulare per conto del Cliente, il contratto di trasporto con il Distributore Locale, e il contratto di dispacciamento/trasporto con Terna/trasportatore di riferimento.

A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via alternativa:

- facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società controllata e/o incaricata dallo stesso, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto del Fornitore per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa;
- facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società controllate dalla stessa e/o incaricata dallo stesso;
- facoltà di incaricare direttamente altra/e società controllate e/o incaricate dallo stesso, per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.

Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra, nonché di comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali modifiche delle caratteristiche di fornitura o di ragione sociale. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a richiedere per quanto concerne l'energia elettrica al Distributore Locale i dati storici di consumo dell'energia elettrica relativi agli ultimi dodici (12) mesi di fornitura mentre in merito al gas naturale a verificare con il Distributore Locale competente i dati forniti dal Cliente circa i punti di fornitura oggetto della somministrazione.

ART. 7 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

7.1 Le maggiorazioni (oneri A1, ..., An), le componenti UC relative al mercato libero e le eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite dall'Autorità si intendono a carico del Cliente e saranno esposte in fattura con voce separata.

7.2 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica e/o gas naturale, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, come previsto nel successivo punto 7.4, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

7.3 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del Cliente da rendersi, alla data di sottoscrizione dell'impegno di acquisto dell'energia elettrica e/o gas naturale, compilando apposito modulo di richiesta trattamento imposte, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

7.4 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data d'impegno di acquisto di energia elettrica e/o gas naturale, compilando il relativo modulo, e successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del rapporto di somministrazione, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati dal Fornitore.

7.5 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, con riferimento ad ogni singolo punto di prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e/o gas naturale e relative dichiarazioni e

pagamenti. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di comunicare i dati catastali relativi al punto di fornitura.

7.6 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso.

7.7 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del Cliente o del Fornitore, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione dell'energia elettrica e/o gas naturale prelevate dal Cliente e del servizio di trasporto e distribuzione avrà periodicità mensile o bimestrale ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dello stesso, sempre che tali dati siano resi disponibili al Fornitore dal cliente finale per le utenze gas o dal Distributore Locale per le utenze elettriche e gas naturale. In assenza di tali dati il Fornitore potrà utilizzare anche stime derivanti da dati storici o statistici. Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello della fornitura. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato in base alla modalità di pagamento prescelta nella Proposta di Fornitura ed entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di emissione della fattura stessa.

8.2 Per quanto riguarda l'energia elettrica nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore si riserva la possibilità di fatturare in acconto i consumi e il corrispettivo di trasporto mensile, stimati sulla base dei dati riferiti all'anno precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente in sede di impegno di acquisto. Al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore Locale per il servizio di trasporto, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli addebitando, relativamente al servizio di trasporto, i costi imputati dal Distributore stesso.

Per quanto riguarda il gas naturale il Cliente potrà inviare autolettura entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di fatturazione.

Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Cliente, il Fornitore si riserva la possibilità di fatturare in base ai dati ricevuti dal Distributore Locale entro il decimo giorno del mese o in alternativa, se anche questi ultimi non sono reperibili, sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal cliente nella proposta di fornitura.

8.3 Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'AEEG e/o dal Distributore e di competenza del Cliente, verranno addebitati dal Fornitore al Cliente stesso.

8.4 Per tutti i clienti che hanno scelto l'invio della fattura cartacea sarà addebitato un importo mensile di 2 euro IVA inclusa, comprensivo delle spese di spedizione. Per eliminare tali costi, è possibile indicare un indirizzo di posta elettronica come modalità di ricezione fatture.

8.5 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

8.6 Applicazione di regimi IVA specifici:

8.6.1 Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di impegno di acquisto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga al Fornitore entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione dell'impegno di acquisto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa Dichiarazione. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata pluriennale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al Fornitore entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

8.7 Garanzie di pagamento:

8.7.1 Il Fornitore potrà cedere il proprio credito pro-soluto ad una società di Factoring con la quale il Fornitore abbia sottoscritto un contratto, purché la società di Factoring definisca affidabile il Cliente. Qualora la società di Factoring non accetti il Cliente per il totale del credito richiesto, il Cliente dovrà rilasciare la fidejussione escutibile a prima richiesta come da modello fornito dal Fornitore.

Qualora la società di Factoring che inizialmente aveva accettato il Cliente, durante il periodo di fornitura revochi il plafond riferito ad essa, il Cliente dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal Fornitore, consegnare una fidejussione secondo le modalità qui di seguito descritte. In caso contrario il Fornitore potrà sospendere la fornitura dal primo giorno utile, comunicando al Distributore Locale competente la cessazione amministrativa del contratto di fornitura, qualora questo sia possibile. Il Cliente, qualora ricorrano i casi qui sopra descritti si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito in favore del Fornitore, garanzia bancaria pari al valore di un trimestre medio di fornitura IVA compresa, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. Nel caso l'importo da garantire non superi € 5.000,00 il Cliente potrà versare un deposito cauzionale infruttifero.

8.7.2 Detta garanzia resterà in vigore per tutta la durata del rapporto di somministrazione e per i successivi 3 (tre) mesi.

8.7.3 In caso di escussione da parte del Fornitore di detta garanzia, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

8.7.4 In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro della stessa nei tempi previsti da parte del Cliente, qualora questa sia dovuta per quanto previsto al precedente art. 8.6.1., entro i termini previsti, il Fornitore avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo Art. 10.2 lettera e).

ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse dal Fornitore, il Cliente e/o i punti di prelievo del Cliente dovranno corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex Decreto legislativo 9/10/02 n. 231 - in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte del Fornitore di messa in mora del Cliente. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., ha la facoltà di dichiarare risolto il rapporto di somministrazione, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente e/o i punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore Locale e/o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione o della risoluzione anticipata del rapporto di somministrazione.

ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

10.1 Per la fornitura di energia elettrica a Clienti alimentati in bassa tensione, o per la fornitura di gas naturale con consumi non superiori ai 200.000 Sm3/anno ai sensi della Delibera AEEG 25 Giugno 2007, n.144/2007 e

ss.mm.ii., il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, dando preavviso di 3 (tre) mesi con comunicazione scritta da inviare al Fornitore, anche avvalendosi del nuovo fornitore nel caso di stipula di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo

a quello di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso.

Per la fornitura di energia elettrica a Clienti alimentati in media tensione o per la fornitura gas a Clienti con consumi, anche complessivi, superiori a 200.000 Sm3/anno, relativamente alla facoltà di recesso, si precisa che:

-per i contratti di durata annuale, il Cliente rinuncia alla facoltà di recesso;
-per i contratti di durata superiore all'anno: il Cliente potrà recedere mediante disdetta da effettuarsi entro il 31/12 con cessazione del servizio il 31/12 dell'anno successivo a quello di ricevimento della disdetta per la fornitura di energia mentre con cessazione del servizio il 30/09 dell'anno successivo a quello di riferimento della disdetta per il gas.

Per la fornitura a Clienti alimentati in bassa tensione con almeno un punto di prelievo alimentato in media tensione, si applicano le previsioni previste per i clienti alimentati in media tensione.

Nel caso in cui non intenda cambiare fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati (DISATTIVAZIONE), il Cliente può esercitare il recesso in qualsiasi momento dando comunicazione al Fornitore attraverso l'apposita modulistica predisposta, con anticipo di una settimana rispetto alla data prevista per la disattivazione.

10.2 Ciascuna delle parti, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del rapporto di somministrazione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a. inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
- b. interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- c. istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;

11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del rapporto di somministrazione, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

11.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del rapporto di somministrazione per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.2.

ART. 12 – CESSIONE

12.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti. Tale divieto troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del Contratto realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (a) da questo controllata; (b) di questo controllante; (c) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (d) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.

12.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente

- d. insolvenza o iscrizione del Cliente e/o dei punti di prelievo del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive;
- e. mancato rilascio di garanzia bancaria ovvero mancato reintegro della stessa ai sensi dell'Art 8.6 che precede, entro i termini richiesti;
- f. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- g. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID, prevista dal rapporto di somministrazione come modalità di pagamento;
- h. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;
- i. mancato rispetto da parte del Cliente degli impegni di cui al precedente Art. 5.1;
- j. parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 20 (venti) giorni. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno;
- k. mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o i singoli punti di prelievo del Cliente e lo stesso Fornitore;
- l. in generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 231 del 8.06.01.

10.3 Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni;

10.4 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il rapporto di somministrazione si risolve di diritto.

ART. 11 - FORZA MAGGIORE

11.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

Contratto da parte del Cliente ai sensi del comma precedente, il Cliente medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente rapporto di somministrazione, solo se il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente soddisfatte.

ART. 13 - REGOLAMENTAZIONI TECNICHE

13.1 Il rapporto di somministrazione, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità n° 78 del 28.05.99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità definisce ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°79 del 16.03.99.

13.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel rapporto di somministrazione le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART. 14 - MODIFICA DELLA NORMATIVA

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'Autorità ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o settore del gas naturale (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. n° 79 del 16.03.99) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il rapporto di somministrazione dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali, le stesse variazioni/modifiche/integrazioni verranno recepite e applicate automaticamente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il rapporto di somministrazione è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.

Fenix S.r.l.

Sede operativa: Via Granarolo 175/4 – 48018 Faenza
C.F. e P.IVA e N. ° r.e.a. RA 02531710396

Sito: www.fenixenergia.it - E.mail : amministrazione@fenixenergia.it

Tel: 0546/22024 – Fax: 0546/694339

ART.16 RISERATEZZA E TRATTAMENTO DATI

16.1 Durante il periodo di durata del rapporto di somministrazione e per i due anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al rapporto stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi in argomento.

16.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, il Fornitore e il Cliente dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del rapporto di somministrazione e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel rapporto di somministrazione, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

18.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il rapporto di somministrazione devono essere trasmesse per iscritto, tramite raccomandata, fax o e-mail.

18.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo del Cliente.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Le Condizioni Generali e l'Allegato PREZZO/Condizioni Tecnico Economiche (CTE) costituiscono l'intero Accordo intervenuto fra le parti e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o Verbale. In caso di difformità fra le Condizioni Generali e l'Allegato PREZZO/Condizioni Tecnico Economiche (CTE,) prevarranno le disposizioni delle seconde.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del rapporto di somministrazione, presso

(Ragione Sociale Azienda) _____

Via _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax: _____

Email: _____

PEC _____

Per Fenix S.r.l.

Via Granarolo, 175/4

48018 Faenza (RA)

Tel. 0546-22024

Fax: 0546-694339

Email: amministrazione@fenixenergia.it

PEC fenixenergia@legalmail.it

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del rapporto e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Letto confermato e sottoscritto

Faenza, _____

IL CLIENTE : _____

(apporre timbro e/o firma)

Ai sensi dell'art. 1341 II° c. e 1342 c.c. le parti, dopo averne dato attenta e specifica lettura, approvano specificatamente gli art. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21.

IL CLIENTE : _____

(apporre timbro e/o firma)